

AVVISO n.18541

18 Dicembre 2006

**SeDeX – INV.
CERTIFICATES**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA ALETTI & C
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione investment certificates,
classe B "Banca Aletti" emessi nell'ambito di
un programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	A) “Borsa Protetta Certificate su Azioni Italiane – V serie 2006” B) “Borsa Protetta Certificate su Indici azionari – V serie 2006”		
Emittente:	Banca Aletti & C. S.p.A.		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Standard & Poor's	A	13/07/2005
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	20 dicembre 2006		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX, “ <i>segmento investment certificates – classe B</i> ”		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca Aletti & C. S.p.A. Codice specialist: 0580		
Modalità di liquidazione dei contratti:	liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

- A) “Borsa Protetta Certificate su Azioni Italiane – V serie 2006”**
B) “Borsa Protetta Certificate su Indici azionari – V serie 2006”

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “Lotto Neg.”)
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “N.Lotti M.M.”)

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 20 dicembre 2006, i “Borsa Protetta Certificate su Azioni Italiane – V serie 2006” e i “Borsa Protetta Certificate su Indici azionari – V serie 2006” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Schede riepilogative delle caratteristiche dei certificates;
- Fattori di rischio e tabelle delle Condizioni Definitive dei certificates;
- Regolamenti dei certificates.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Partecipazione</i>
1	IT0004137813	AL3781	417899	ALTITBP100%2,062MG10	TELECOM ITALIA	2,062	31/05/2010	43,649061	96000	1	50	100%

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Partecipazione</i>
1	IT0004127905	AL2790	417898	ALSPMBP100%39051DC10	S&P/MIB	39051	06/12/2010	0,002484	22000	1	50	100%

2. **FATTORI DI RISCHIO**

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati " Borsa Protetta" e "Borsa Protetta di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Ove non diversamente specificato ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto.

Fattori di rischio generali connessi ad un investimento in strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati presenta caratteristiche che per molti investitori non sono appropriate.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Prima di effettuare qualsiasi operazione è opportuno che l'investitore consulti i propri consulenti circa la natura e il livello di esposizione al rischio che tale operazione comporta.

Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Certificati.

I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti derivati, cartolarizzati sotto forma di titoli negoziabili della tipologia "investment certificate". I Certificati oggetto della presente Nota Informativa permettono all'investitore di partecipare alle performance dell'attività sottostante (titolo azionario o indice) e nel contempo prevedono la protezione di una parte del capitale investito.

I Certificati sono emessi da Banca Aletti & C. S.p.A. su azioni quotate in borse valori di paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d'America e del Giappone nonché sui seguenti indici: S&P/MIB, S&P500, Nikkei 225, DJ Eurostoxx50, Nasdaq 100, HSI, SMI, FTSE 100.

L'investitore che abbia acquistato i Certificati ha il diritto di ricevere alla scadenza un importo in Euro in funzione della quotazione dell'azione o dell'indice sottostante cui ogni Certificato è

collegato. L'investimento nei Certificati espone l'investitore ad un rischio inferiore a quello di un investimento sul sottostante.

Al momento dell'emissione, i Certificati avranno una Protezione almeno pari al 60%. Tale valore percentuale corrisponde al rapporto tra l'importo minimo di rimborso (il Livello di Protezione) - espresso in Euro o nella Divisa di Riferimento, qualora il Sottostante sia espresso in una divisa diversa dall'Euro - e il Prezzo di Emissione, moltiplicato per il Multiplo e, ove applicabile, diviso per il Tasso di Cambio, ossia:

$$\text{Capitale protetto} = \frac{\text{Livello di Protezione}}{\text{Prezzo di Emissione Borsa Protetta}} \times \text{Multiplo} \times \frac{1}{\text{Eur} / \text{Fx}}$$

Al momento della quotazione, i Certificati avranno una Protezione il cui valore percentuale è calcolato come rapporto tra l'importo minimo di rimborso (il Livello di Protezione) - espresso in Euro o nella Divisa di Riferimento, qualora il Sottostante sia espresso in una divisa diversa dall'Euro - e il prezzo lettera del Certificato al momento dell'inizio delle quotazioni, moltiplicato per il Multiplo e, ove applicabile, diviso per il Tasso di Cambio, ossia:

$$\text{Capitale protetto} = \frac{\text{Livello di Protezione}}{\text{Prezzo Lettera Borsa Protetta}} \times \text{Multiplo} \times \frac{1}{\text{Eur} / \text{Fx}}$$

Il prezzo lettera è il primo prezzo esposto dal market-maker il primo giorno di quotazione..

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento del sottostante è sempre convenzionalmente espressa in Euro, il Tasso di Cambio non si applica.

Il profilo dell'investimento nei Certificati è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo call e put europeo sul sottostante del Certificato, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un certificato di tipo benchmark (ovvero, acquisto di un'opzione call con strike zero);
- acquisto di un'opzione put con strike pari al Livello di Protezione del Certificato;
- vendita di (1-Z) opzioni call con strike pari al Livello di Protezione del Certificato.

Dove "Z" è il Livello di Partecipazione alla performance associata a ciascun Certificato.

Il profilo dell'investimento nei Certificati Quanto, invece, è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo call e put europeo sul sottostante del Certificato, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un certificato di tipo benchmark (ovvero, acquisto di un'opzione call con strike zero);

- acquisto di un'opzione put con strike pari al Livello di Protezione del Certificato Quanto;
- vendita di (1-Z) opzioni call con strike pari al Livello di Protezione del Certificato Quanto;
- acquisto di un contratto forward sulla Divisa di Riferimento del Sottostante del Certificato Quanto.

Dove "Z" è il Livello di Partecipazione alla performance associata a ciascun Certificato.

L'esercizio dei Certificati alla scadenza è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente non possono essere esercitati se non alla scadenza.

Rischio di liquidità

I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità e, pertanto, potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, come stabilito dall'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), l'Emittente, in qualità di market-maker, assume l'impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("**Istruzioni al Regolamento**"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni stesse.

Rischio di cambio

Per i Certificati il cui Livello di Protezione sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'Importo di Liquidazione spettante dovrà essere calcolato tenendo conto del tasso di cambio della Divisa di Riferimento del Livello di Protezione contro l'Euro. Il Tasso di Cambio di riferimento per la conversione, è il *fixing* della Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione. Di conseguenza, i guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in valute diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) sono condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

Per i Certificati Quanto, invece, la Divisa di Riferimento è sempre l'Euro. I livelli dei sottostanti espressi in divisa non Euro vengono convertiti in Euro sulla base di un tasso di cambio convenzionale pari a 1 punto indice = 1 Euro, o 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. I Certificati Quanto non risentono, pertanto, del rischio di cambio.

Tabella 1 A ("Borsa Protetta su Azioni Italiane")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Cod.ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Multiplo	Cod. Neg.	Quantità	Cash / Physical	Europ/Americ	Lotto Mini	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi quotazione	Livello di Protezione	Partecipazione	Volatilità %	Tasso Free Risk %	Valore del certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Mercato di Riferimento
1	Banca Aletti	IT0004137813	TELECOM ITALIA	IT0003497168	30/11/2006	31/05/2010	43,649061	AL3781	96.000	Cash	Europ	1	1	50	2,062	100%	24%	3,78%	97,92	2,2910	EUR	Borsa Italiana (MTA)

Tabella 1 B ("Borsa Protetta su Indici Azionari")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Cod.ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Multiplo	Cod. Neg.	Quantità	Cash / Physical	Europ/Americ	Lotto Mini	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi quotazione	Livello di Protezione	Partecipazione	Volatilità %	Tasso Free Risk %	Valore del certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Mercato di Riferimento
1	Banca Aletti	IT0004127905	S&P/MIB	IT0003465736	05/12/2006	06/12/2010	0,002484	AL2790	22.000	Cash	Europ	1	1	50	39.051	100%	18%	3,76%	98,04	40.259	EUR	Standard & Poor's Corp.

**APPENDICE A - REGOLAMENTI DEI BORSA PROTETTA E DEI BORSA PROTETTA
DI TIPO QUANTO EMESSI DA BANCA ALETTI & C. S.p.A.**

(A) REGOLAMENTO DEI BORSA PROTETTA SU AZIONI ITALIANE

Introduzione Il presente Regolamento (il **"Regolamento"**) disciplina i Borsa Protetta (i **"Certificati"** o ciascuno un **"Certificato"**) di stile europeo su azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente. Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive d'Offerta. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Multiplo e il Livello di Protezione dei Certificati mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il **"Portatore"**), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1 Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il
Definizioni significato di seguito indicato:

"Agente per il Calcolo" indica l'Emittente.

"Avviso Integrativo" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"Azione Sottostante" o **"Sottostante"** indica le azioni indicate nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"Condizioni Definitive" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"Condizioni Definitive di Quotazione" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.aleticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il

modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aleticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonchè messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Multiplo e al Livello di Protezione, solo valori indicativi. Il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione " indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione, e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Data di Esercizio " indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza " o "Giorno di Scadenza " indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Emittente " indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati " indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Giorno Lavorativo " indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Giorno di Negoziazione " indica un qualsiasi giorno in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana S.p.A. è operativo ed in cui l'Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione " indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di

Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento e il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_i - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_i il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è uguale o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\text{Livello di Protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo}$$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Livello di Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Mercato Derivato di Riferimento" indica il Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Mercato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il

mercato di quotazione del titolo tra quelli organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come indicato all'interno delle Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica il numero di azioni controllate da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale (sempre compresa tra 0 e 100%) indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dal Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il valore definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il prezzo di riferimento dell'Azione Sottostante, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana S.p.A.. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in

cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

Articolo 2

Collocamento

Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Soggetti Collocatori"**), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il **"Periodo di Offerta"**), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata ovvero all'estensione del Periodo di Offerta, senza preavviso.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il **"Lotto Minimo"**) o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta, o l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3

Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica

descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 4, punti da 1 a 5, lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nell'Articolo 4 punto 5, effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 8.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi al Sottostante

1. Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati il cui Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.

2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento del Sottostante;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria del Sottostante;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dal Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
- (d) operazioni di fusione della società emittente del Sottostante;
- (e) operazioni di scissione della società emittente del Sottostante;
- (f) distribuzione di dividendi straordinari;
- (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- (h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello di Protezione e/o il

Multiplo e/o il Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- (i) laddove sul Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione o i contratti a termine considerati;
- (ii) in relazione ai Sottostanti per i quali non esistano contratti di opzione o a termine negoziati su mercati regolamentati, ovvero in relazione ai quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- (i) Se il fattore di rettifica K , da applicare al Livello di Protezione e/o al Multiplo nel caso 2 g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 * K * 1,02$), allora il Livello di Protezione e/o il Multiplo non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
- (ii) Nei casi previsti al punto 2 e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando il Livello di Protezione e/o il Multiplo applicando un fattore di rettifica K , oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - (a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati Livello di Protezione e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
 - (b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati

Livello di Protezione e Multiplo.

- (c) Tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, tutte le società rivenienti dalla scissione concorreranno alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dal fattore di rettifica stesso.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 7, entro e non oltre il quinto Giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

6. Qualora:

- (iii) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello di Protezione e/o del Multiplo e/o del Sottostante, ovvero
- (iv) a seguito degli Eventi Rilevanti, il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
- (v) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 8.

9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto al punto 6, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

**Forma dei
Certificati**

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

**Limitazioni
alla
negoziabilità**

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

**Sportello di
Pagamento**

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

**Giurisdizione
e legge
applicabile**

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

**Altre
disposizioni**

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.

3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8

4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

(C) **REGOLAMENTO DEI BORSA PROTETTA E BORSA PROTETTA DI TIPO QUANTO SU INDICI**

Introduzione Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i Borsa Protetta (i "**Certificati**" o ciascuno un "**Certificato**") sugli indici azionari S&P/MIB, S&P500, Nikkei225, DJ Eurostoxx50, NASDAQ100, Hang Seng, SMI e FTSE100 e i Borsa Protetta di Tipo Quanto (i "**Certificati Quanto**" o ciascuno un "**Certificato Quanto**") di stile europeo sugli indici azionari S&P500, Nikkei225, NASDAQ100, Hang Seng, SMI e FTSE100, che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente.

Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale e il Multiplo definitivi mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo quanto o non-quanto. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato di seguito indicato:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Borsa Valori di Riferimento**" indica, per ogni titolo incluso nell'Indice, la Borsa principale di negoziazione del titolo stesso.

"**Condizioni Definitive**" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"**Condizioni Definitive di Quotazione**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà

trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.aleticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aleticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Multiplo e al Livello di Protezione, solo valori indicativi. Il Multiplo e il Valore Iniziale definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione, e nelle Condizioni Definitive di Quotazione; ovvero indicata come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 2.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Divisa di Riferimento" indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con

la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascun Indice Sottostante, un qualsiasi giorno in cui l'Indice viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

SCENARIO 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento e il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenute in un Lotto Minimo e diviso per il Tasso di Cambio, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z_t] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove Z_t indica la Partecipazione al rialzo, P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante ed FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

SCENARIO 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è inferiore o uguale alla Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di protezione moltiplicato per il Multiplo e diviso per il Tasso di Cambio, qualora il sottostante fosse espresso in una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div FX$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione, nell'ipotesi di cui allo Scenario 2, non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Indice Sottostante" o **"Indice"** o **"Sottostante"** indica l'indice azionario sottostante di ciascuna serie di Certificati indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Istituto di Riferimento" indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Livello di Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica la quantità di indice sottostante controllata da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale (sempre compresa tra 0 e 100%) indicata come tale nelle relative

Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere alla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il Valore Iniziale definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il valore dell'Indice Sottostante, rilevato dall'Agente per il Calcolo (i) ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione nel Giorno di Valutazione. Con riferimento ai vari Indici Sottostanti, il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base dei seguenti valori:

(i) *Indice S&P/MIB*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa Italiana.

(ii) *Indice S&P500*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.

(iii) *Indice NIKKEI225*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Tokio.

(iv) *Indice DJ Eurostoxx50*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa Eurex.

(v) *Indice NASDAQ 100*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.

(vi) *Indice HANG SENG*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Hong Kong.

(vii) *Indice SMI*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Zurigo.

(viii) *Indice FTSE 100*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Londra.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale

nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Valori di Riferimento ed inclusi nell'Indice, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti alle azioni in questione o all'Indice Sottostante. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa Valori di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Tasso di Cambio" indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro (come indicata nelle Condizioni Definitive) rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio non si applica ai Certificati Quanto.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante indicato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione e corrisponderà al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

Articolo 2

Collocamento

Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Soggetti Collocatori"**), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il **"Periodo di Offerta"**), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso, ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il **'Lotto Minimo'**) o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà procedere altrimenti all'aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata ovvero l'estensione del Periodo di Offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3

Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati (i) nell'ipotesi in cui l'Indice Sottostante sia l'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo; (ii) nell'ipotesi in cui l'indice Sottostante sia diverso dall'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Scadenza o al Giorno di Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo, come indicato nella relativa Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non sono più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 4(b)(i) lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nello stesso Articolo 4(b)(i), effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 7.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

(a) Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo

Eventi relativi al Sottostante

Nel caso in cui l'Indice Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento.

(b) Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice Sottostante un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice Sottostante come modificato o con l'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

(ii) qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto (c).

(c) Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 7 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

(d) Disposizioni comuni

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto (b) che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto (c) che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea.

**Forma dei
Certificati**

Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

**Limitazioni alla
negoziabilità**

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

**Sportello di
Pagamento**

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

**Giurisdizione e
legge applicabile**

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non

**Altre
disposizioni**

avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.

3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 7.

4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.